Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 1° luglio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1977.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega il potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

Visto l'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che istituisce la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1975, relativo alla ricostituzione per un triennio della commissione predetta;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1976, recante modificazioni al decreto ministeriale sopraindicato;

Vista la lettera n. 44 del 24 febbraio 1977, con la quale la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo ha comunicato la designazione dell'ing. Antonio Marchesi, quale membro effettivo in seno

alla commissione stessa in sostituzione del dimissionario dott. Rocco Sorace, rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione predetta;

Decreta:

Articolo unico

L'ing. Antonio Marchesi è nominato membro effettivo della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio in sostituzione del dott. Rocco Sorace, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1977
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 305

(6944)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1977.

Sessantanovesima serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, concernente le modalità di costruzione e di collaudo dei recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. Certificazioni per i bidoni destinati al trasporto di gas di petrolî liquefatti.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Vista la cinquantaquattresima serie di norme integrative al precitato regolamento con la quale è stato consentito che per attestare che i bidoni per gas di petrolio liquefatti (GPL) siano stati regolarmente sottoposti alle prescritte visite e prove di approvazione venga impiegato un documento cumulativo comprendente un lotto di bidoni;

Considerato che tale documento cumulativo prevede l'elencazione dei bidoni dello stesso lotto mediante indicazione del numero di fabbrica e della tara di ogni bidone;

Considerato altresì che nei bidoni per GPL non sono da temere cali di tara per corrosione interna, per individuare i quali la tara originaria potrebbe fornire utili elementi;

Ritenuto che ai fini della individuazione del tipo di recipiente è sufficiente indicare sul documento cumulativo la tara del solo bidone del lotto sottoposto alla prova di scoppio;

Tenuto presente che all'atto delle visite e prove di approvazione tutti i bidoni recano punzonata sulla ghiera la tara del recipiente stesso;

Su conforme parere espresso, con voto n. 795 del 7 marzo 1976, dalla commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Decreta:

Articolo unico

E' consentita l'omissione della trascrizione del valore della tara sul documento cumulativo di approvazione dei bidoni per gas di petrolio liquefatti, fatta eccezione per la tara del bidone del lotto sottoposto alla prova di scoppio, la quale deve essere trascritta sul documento.

Il documento di approvazione è compilato su modulo conforme al modello allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1977

Il Ministro: RUFFINI

(6601)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1977.

Sostituzione di un componente la commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 11, contenente norme per la nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici;

Vista la legge 10 dicembre 1973, n. 814, recante modifiche alla citata legge 11 febbraio 1971, n. 11;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 21 settembre 1971, contenente il regolamento relativo al funzionamento della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 31 gennaio 1976, con il quale è stata ricostituita, per il quadriennio 1975-79, la commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, prevista dall'art. 6 della citata legge 11 febbraio 1971, n. 11, chiamandone a far parte, tra gli altri, il dott. Renato Veneri, quale dirigente generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che il dirigente generale dott. Renato Veneri, direttore generale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di componente della commissione medesima, per la qual cosa occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Angelo Masi, dirigente generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato componente della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, in sostituzione del dott. Renato Veneri, per il restante periodo del quadriennio 1975-79.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1977

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1977
Registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 144

(6913)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1977.

Variazione alla tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inserimento in tariffa di alcune marche di sigari esteri di provenienza C.E.E. in base al prezzo richiesto dal fornitore, nella classificazione dei prezzi di cui alla tabella allegato *C* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *C* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, l'inquadramento delle seguenti marche di sigari esteri è variato come segue:

Provenienza C.E.E. senza dazio:

		Altri		Comuni
		—		—
Balmoral Corona Ideales	da Lit.	130.000	a Lit.	100.000
Balmoral Corona Reales	»	110.000	»	80.000
Corps Diplomatique	»	50.000	»	50.000

Provenienza C.E.E. con dazio:

Apostolado	da Lit.	170.000	a Lit.	100.000
		+ dazio		+ dazio

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1977
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 341

(7083)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1977.

Sostituzione di un componente supplente la commissione esaminatrice degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 24 aprile 1975, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 dell'11 marzo 1977, con il quale sono stati nominati i componenti supplenti la commissione esaminatrice degli esami stessi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, per inderogabili esigenze di servizio, del membro supplente dott. Luciano Mammola, primo dirigente nel ruolo delle intendenze di finanza, con il dott. Augusto Fagiolo, primo dirigente nel ruolo medesimo;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Luciano Mammola, primo dirigente nel ruolo delle intendenze di finanza, viene sostituito, nella sua qualità di componente supplente della citata commissione esaminatrice degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, dal dott. Augusto Fagiolo, primo dirigente presso l'intendenza di finanza di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(6914)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Tramag '77 - XV Mostra internazionale trasporti interni, magazzinaggio, containerizzazione e manutenzione », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Tramag '77 - XV Mostra internazionale trasporti interni, magazzinaggio, containerizzazione e manutenzione », che avrà luogo a Padova dal 5 al 9 ottobre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 giugno 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(6506)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1977.

Riconoscimento dello Yacht club Santo Stefano.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dalla Yacht club Santo Stefano, località Pozzarello, Porto Santo Stefano, con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 35 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 35 espresso in data 26 aprile 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

Lo Yacht club Santo Stefano, con sede in Porto Santo Stefano, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

Lo Yacht club Santo Stefano è autorizzato a gestire, nella propria sede, scuole di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le abilitazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 20 della citata legge n. 50, sostituito dall'art. 11 della predetta legge n. 51.

Art. 3.

Le unità da diporto a vela ed a motore usate per le lezioni e gli esami di guida nautica devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 4.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, lo Yacht club Santo Stefano deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione nell'attività svolta, nella permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dal decreto citati e l'elenco delle patenti rilasciate durante l'anno stesso.

Art. 5.

Lo Yacht club Santo Stefano, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti, ha l'obbligo di osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
RUFFINI

(6839)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1977.

Riconoscimento del circolo nautico « Castiglioncello ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, contenente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche ai sensi e per gli effetti previsti dalle predette leggi;

Vista la domanda avanzata dal circolo nautico « Castiglioncello », con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della predetta legge n. 50;

Visto il parere n. 37 espresso in data 26 aprile 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

Il circolo nautico « Castiglioncello », con sede in Castiglioncello (Livorno), via del Porticciolo, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

Il circolo nautico « Castiglioncello » può avvalersi, a favore dei propri soci, della facoltà prevista dall'art. 4 della suddetta legge n. 50, a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni riguardanti la costruzione delle unità da diporto fino alle 25 tonnellate.

Art. 3.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il circolo nautico « Castiglioncello » deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta, sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dal decreto citati, nonché l'elenco delle unità da diporto costruite dai soci ai sensi dell'art. 4 della legge n. 50.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
RUFFINI

(6873)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1977.

Ricostituzione del comitato per il « Fondo di garanzia per le vittime della strada » per il triennio 1977-79.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e in particolare gli articoli 19 e 20 riguardanti la costituzione del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », gestito dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione, con la collaborazione di un apposito comitato;

Visto l'art. 37 del regolamento di esecuzione della legge sopra citata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, circa la composizione del comitato predetto, nonchè la nomina dei relativi membri;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1976, n. 857, recante modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del citato decreto-legge n. 857 del 1976;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1974, con cui si è provveduto alla costituzione del comitato per il « Fondo di garanzia delle vittime della strada » per il triennio 1974-76;

Considerato che tale triennio si è compiuto e che occorre provvedere alla ricostituzione del comitato per il triennio 1977-79;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri e dagli enti rappresentati nel comitato stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il comitato per il « Fondo di garanzia per le vittime della strada », per il triennio 1977-79.

Art. 2.

Il comitato di cui al precedente articolo è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne sono membri di diritto ed è costituito come segue:

Gradi dott. Carlo e Paris dott. Umberto, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Aiello dott. Mario e Di Francia dott. Oreste, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Amabile avv. Mario e Perolo avv. Mario, in rappresentanza delle imprese assicuratrici;

De Sanctis dott. Florindo e Donati dott. Manrico, in rappresentanza degli utenti di autoveicoli;

il dirigente del servizio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per la gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

Art. 3.

Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate al dott. Longo Sergio della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo ed all'avvocato Menabene Carlo, designato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6970)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1977.

Ricostituzione del comitato speciale per gli assegni familiari e del collegio dei sindaci della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 54 e 56 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificati con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e con le leggi 12 febbraio 1967, n. 36 e 12 luglio 1967, n. 585, concernenti la composizione del comitato speciale per gli assegni familiari e del collegio dei sindaci;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1974, concernente la ricostituzione del comitato speciale e del collegio dei sindaci della Cassa unica per gli assegni familiari;

Vista la decisione del tribunale amministrativo del Lazio n. 205 del 1976, pubblicata in data 12 aprile 1976, che ha annullato il citato decreto 16 aprile 1974;

Considerato che, in conseguenza dell'emanazione della richiamata decisione, è venuta a cessare l'attività sia del comitato speciale sia del collegio dei sindaci della Cassa unica per gli assegni familiari, con pregiudizio della funzionalità della Cassa stessa tale da determinare un grave turbamento nello stesso ambito delle parti sociali interessate;

Ritenuto, pertanto, che per ovviare alla accennata disfunzione, è necessario procedere all'adozione di un nuovo provvedimento;

Considerato che, ai sensi del primo comma dell'articolo 54 e ai sensi dell'art. 56 già citati, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro debbano essere nominati sentite le rispettive organizzazioni sindacali nazionali;

che le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori dipendenti interpellate, in relazione alle risultanze degli atti istruttori sono:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Federazione autonoma bancari italiani (F.A.B.I.);

Federazione nazionale assicuratori (F.N.A.);
Federazione italiana lavoratori esattoriali (F.I.L.E.-U.I.L.);

che le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori autonomi interpellate in relazione alle risultanze degli atti istruttori sono:

Confederazione nazionale coltivatori diretti;
Alleanza nazionale contadini;
Federazione nazionale mezzadri e coloni C.G.I.L.;
Federazione italiana mezzadri e coltivatori diretti C.I.S.L.;
Unione italiana mezzadri e coltivatori diretti U.I.M.E.C.-U.I.L.;

che le organizzazioni sindacali nazionali delle cooperative interpellate in relazione alle risultanze degli atti istruttori sono:

Confederazione cooperative italiane;
Lega nazionale delle cooperative e mutue;
Associazione generale delle cooperative italiane (A.G.C.I.);

che le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro interpellate in relazione alle risultanze degli atti istruttori sono:

Confederazione generale dell'industria italiana;
Associazione sindacale Intersind;
Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI);
Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL);
Confederazione nazionale degli armatori liberi (CONFITARMA);
Confederazione generale del traffico e dei trasporti (CONFETRA);
Confederazione italiana del commercio e del turismo;
Federazione artisti e professionisti italiani (F.A.P.I.);
Confederazione generale dell'agricoltura italiana;
Alleanza nazionale contadini;
Confederazione generale italiana dell'artigianato;
Confederazione nazionale dell'artigianato (C.N.A.);
Confederazione artigiana sindacati autonomi (C.A.S.A.);
Associazione produttori tabacchi italiani (A.P.T.I.);
Associazione sindacale fra le aziende del credito;
Associazione fra le casse di risparmio italiane;
Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.);
Associazione nazionale agenti generali I.N.A. e « Le assicurazioni d'Italia »;
Associazione nazionale degli esattori e ricevitori delle imposte dirette e dei tesorieri degli enti locali (ANERT);

Considerato che il numero delle organizzazioni sindacali nazionali è eccedente il numero dei componenti gli organi suaccennati;

che pertanto è necessario procedere alla scelta delle rappresentanze sindacali tenendo presente l'ulteriore criterio del grado di rappresentatività delle suddette organizzazioni;

che per la corretta formulazione del grado di rappresentatività occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che, inoltre, deve tenersi conto, nei confronti delle imprese pubbliche, dal grado di rappresentatività ad esse riferibile in ragione della loro qualità di esponenti di interessi pubblici nel settore economico, nonchè della rilevanza sociale delle iniziative industriali e degli obiettivi che le stesse perseguono;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);
Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);
Unione italiana del lavoro (U.I.L.);
Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);
Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);
Federazione autonoma bancari italiani (F.A.B.I.);
Federazione nazionale assicuratori (F.N.A.);

per i lavoratori autonomi:

Confederazione nazionale coltivatori diretti;
Alleanza nazionale contadini;
Federazione nazionale mezzadri e coloni C.G.I.L.;
Federazione italiana mezzadri e coltivatori diretti C.I.S.L.;
Unione italiana mezzadri e coltivatori diretti U.I.M.E.C.-U.I.L.;

per le cooperative:

Confederazione cooperative italiane;
Lega nazionale delle cooperative e mutue;
Associazione generale delle cooperative italiane (A.G.C.I.);

per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana;
Associazione sindacale Intersind;
Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (C.I.S.P.E.L.);
Confederazione italiana del commercio e del turismo;
Federazione artisti e professionisti italiani (F.A.P.I.);
Confederazione generale dell'agricoltura italiana;
Alleanza nazionale contadini;
Confederazione generale italiana dell'artigianato;
Confederazione nazionale dell'artigianato (C.N.A.);
Confederazione artigiana sindacati autonomi (C.A.S.A.);

Associazione produttori tabacchi italiani (A.P.T.I.);

Associazione sindacale fra le aziende del credito;

Associazione fra le casse di risparmio italiane;

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.);

Associazione nazionale agenti generali I.N.A. e « Le assicurazioni d'Italia »;

Associazione nazionale degli esattori e ricevitori delle imposte dirette e dei tesorieri degli enti locali (ANERT);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti confederazioni e organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato speciale per gli assegni familiari è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi del primo comma dell'art. 54 già citato, dai seguenti membri:

il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, membro di diritto, e, in sua vece, Dalia dott. Ennio;

il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, membro di diritto, e, in sua vece, Sorace dott. Fausto;

Di Filippo dott. Rodolfo, membro effettivo e Palumbo dott. Giulio, membro supplente, per il Ministero del tesoro;

Esposito prof. Salvatore, membro effettivo e Sagone dott. Giuseppe, membro supplente, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Palombi dott. Ermanno, membro effettivo e Venuti dott. Giulio Cesare, membro supplente, per il Ministero della marina mercantile;

Corbo dott. Antonio, membro effettivo e Sarli dott. Giovanni, membro supplente, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Diamare dott. Antonio, membro effettivo e Piedimonte dott. Mario, membro supplente, per il Ministero delle partecipazioni statali;

Torella dott. Antonio, Maglietta Pollari dott. Augusto e Petrini dott. Raffaele, membri effettivi e Urbinati ing. Felice, membro supplente, per i datori di lavoro dell'industria;

Malocchio Guglielmo, Polidori Piero, Ortolani Aldo e Capobianco ing. Alessandro, membri effettivi e Mastidoro Francesco, membro supplente, per i lavoratori dell'industria;

Sorace dott. Rocco e Mussolin dott. Basilio, membri effettivi e Rossi avv. Giorgio, membro supplente, per i datori di lavoro del commercio e delle professioni ed arti;

Sartori Lina, Buttarelli Angelo e Scordo Salvatore, membri effettivi e Prastaro Giuseppe, membro supplente, per i lavoratori del commercio e delle professioni ed arti;

Cicero avv. Giuseppe e Paci dott. Alberto, membri effettivi e Giubilei Antonio, membro supplente, per i datori di lavoro dell'agricoltura;

Solaini Domenico, Lavorano Fernando e Biffi Carlo, membri effettivi e Deruda Gavino, membro supplente, per i lavoratori dell'agricoltura;

Ratti avv. Giorgio e De Crais dott. Alberto, membri effettivi e Luongo comm. Giovanni, membro supplente, per i datori di lavoro dell'artigianato;

Guzzonato Fausto, Ricoveri Giovanna e Brigliadoro prof. Stanislao, membri effettivi e Gallo Virgilio, membro supplente, per i lavoratori dell'artigianato;

Ricci dott. Valentino, membro effettivo e Squartini dott. Antonio, membro supplente, per i datori di lavoro della foglia del tabacco;

Gilardi Giancarlo, membro effettivo e Bignami Lionello, membro supplente, per i lavoratori della foglia del tabacco;

Canali De Rossi dott. Carlo, membro effettivo e Fattorini dott. Edoardo, membro supplente, per i datori di lavoro del credito;

Cerutti Francesco, membro effettivo e Tegoni Franco, membro supplente, per i lavoratori del credito;

Matarazzo dott. Giorgio, membro effettivo e Siebanech dott. Filippo, membro supplente, per i datori di lavoro dell'assicurazione;

Pagani Giuseppe, membro effettivo e Spera Domenico, membro supplente, per i lavoratori dell'assicurazione;

Silvestrini dott. Elio, membro effettivo e Fornario avv. Raffaele, membro supplente, per i datori di lavoro dei servizi tributari appaltati;

Zerbi Aldo, membro effettivo e Crestetto Gianfranco, membro supplente, per i lavoratori dei servizi tributari appaltati;

Nocchi avv. Mauro e D'Alessandro dott. Antonio, membri effettivi e Marinoni Gino, membro supplente, per le cooperative;

Mastrocinque dott.ssa Ofelia, membro effettivo e Monteleone Silvio, membro supplente, per i coltivatori diretti;

Genitoni Federico, membro effettivo e Garofalo Angelo, membro supplente, per i mezzadri e coloni;

Rocca Ercoli dott.ssa Giovanna e Lavia avv. Lodovico, esperti.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci per la gestione della Cassa unica per gli assegni familiari è composto come segue:

Presidente:

il presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Triola dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

De Vincentiis dott. Rocco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Albanese dott. Gaetano, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Barni Amleto, in rappresentanza dei lavoratori.

Roma, addì 15 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6943)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Puglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 30 ottobre 1976;

Considerate le nuove proposte della regione Puglia;

Decreta:

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari - piogge e nebbie continue nel periodo aprile-luglio 1976 (art. 5); nubifragi con grandine del 4, 5, 19, 22, 23, 25, 27, 28 luglio, 5, 13, 17, 18, 19 agosto 1976 (art. 5); grandinate del 10, 20 maggio, 6, 7, 19, 27, 29 giugno, 4, 5, 12 luglio 1976 (art. 5):

comune di Andria per i fogli di mappa numeri 118, 141, limitatamente alle colture della vite e dell'olivo;

comune di Bitonto per il foglio di mappa n. 123, limitatamente alle colture della vite e dell'olivo;

comune di Bitritto per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4p., 6, limitatamente alla coltura della vite;

comune di Gioia del Colle per il foglio di mappa n. 176, limitatamente alle colture della vite e dell'olivo;

comune di Locorotondo per i fogli di mappa numeri 34, 35, 43, 48, 49, limitatamente alla coltura della vite;

comune di Monopoli per i fogli di mappa numeri 71, 104, 105, 106, 121, 134, limitatamente alle colture della vite e dell'olivo;

comune di Spinazzola per i fogli di mappa numeri 23, 59, 159, limitatamente alle colture della vite e dell'olivo;

comune di Terlizzi per il foglio di mappa n. 62, limitatamente alla coltura della vite;

comune di Toritto per i fogli di mappa numeri 27, 28, limitatamente alle colture della vite e dell'olivo;

comune di Turi per il foglio di mappa n. 22, limitatamente alla coltura della vite.

Brindisi - grandinate e piogge torrenziali del 6, 20, 28 giugno, 4, 6, 7, 10, 21, 23, 27, 28 luglio, 11, 12, 13, 19 agosto 1976 (art. 5):

comune di Francavilla Fontana per il foglio di mappa n. 33;

comune di Mesagne per il foglio di mappa n. 63;

comune di S. Michele Salentino per il foglio di mappa n. 20.

Foggia - nubifragio con grandine del 18 e 19 agosto 1976 (art. 5):

comune di S. Ferdinando di Puglia per i fogli di mappa numeri 27, 28, 29, tutti in parte.

Taranto - nubifragi e grandinate dal 15 luglio al 13 agosto 1976 (art. 5); nubifragi e grandinate del 17, 18, 19 agosto 1976 (articoli 4, 5):

comune di Ginosa per i fogli di mappa numeri 34, 127;

comune di Laterza per i fogli di mappa numeri, 78, 117, 120, 122, 130, 139;

comune di Martina Franca per i fogli di mappa numeri 96, 97, 113, 174, 175, 197, 200;

comune di Massafra per i fogli di mappa numeri 36, 99;

comune di Mottola per i fogli di mappa numeri 11, 14, 33;

comune di Taranto - Sez. A - per il foglio di mappa n. 167.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

(6872)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1977.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcuni tipi di fiammiferi e determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1979.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1932 e n. 95 del 25 aprile 1932;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 20 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita sui fiammiferi è fissato nella misura unica dell'8 %;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974, e relativo alla proroga della convenzione con il consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 1° luglio 1974, concernente la determinazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 7 luglio 1975, concernente l'iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di Minerva, la cancellazione dalla tariffa di alcuni tipi

di fiammiferi e la determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1975-30 giugno 1977;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 agosto 1975, concernente la variazione del prezzo di vendita al pubblico e delle relative aliquote di imposta per i cerini S/80 ed R/100;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 31 agosto 1976, concernente la revisione straordinaria delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° agosto 1976-30 giugno 1977;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 7 febbraio 1977, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 dell'8 aprile 1977, con il quale l'aliquota di imposta sul valore aggiunto per i fiammiferi viene elevata dal 12 % al 14 %;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 2 maggio 1977, concernente la variazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 8 febbraio 1977-30 giugno 1977, nonchè la variazione del prezzo di vendita al pubblico e delle relative aliquote di imposta per i fiammiferi familiari e svedesi S/40;

Visto le proposte in data 11 giugno 1977, presentate dalla commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Riconosciuta la necessità di procedere alla modifica dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di fiammiferi, nonchè alla determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1979;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1977 il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di fiammiferi è stabilito come a fianco di ciascuno indicato:

1) Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	L.	200
2) Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	»	200
3) Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto »	»	2.000
4) Busta pubblicitaria di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinati al fosforo amorfo del tipo Minerva	»	200

Dalla stessa data, fermo restando l'aggio da corrispondere ai rivenditori nella misura dell'8 % dei nuovi prezzi di vendita al pubblico, le aliquote di imposta di fabbricazione per i tipi di fiammiferi sopraelencati sono variate nelle misure indicate nel prospetto di cui al seguente articolo, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento.

Art. 2.

Fermi restando i prezzi di vendita al pubblico fissati con i decreti ministeriali 18 giugno 1974, 30 luglio 1975 e 22 aprile 1977, citati alle premesse, con le variazioni di cui all'art. 1 del presente decreto, le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1979 sono stabilite nelle misure indicate nel prospetto che segue, per singolo condizionamento, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta nella misura fissata dall'art. 12 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15:

Tipo di fiammiferi —	Imposta di fabbricazione Lire —	Imposta sul valore aggiunto Lire —
1. Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	37,7350	12,2850
2. Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati « Cerini S 80 » . . .	38,7150	12,2850
3. Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	13,5960	4,9140
4. Scatola di cartone o di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese ridotto	16,9075	6,1425
5. Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Svedesi S 40 » . . .	16,9575	6,1425
6. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata . . .	71,3800	24,5700
7. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo . . .	73,1000	24,5700
8. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinati al fosforo amorfo denominati « Caminetto »	58,9700	245,7000
9. Bustina di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	6,6845	3,6855
10. Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	11,1075	6,1425
11. Busta pubblicitaria di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinati al fosforo amorfo del tipo Minerva	78,3400	24,5700
12. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinati al sesquisolfuro di fosforo denominati « Familiari »	25,4360	9,2140

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1977
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 348

(7142)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1977.
Modificazione allo statuto dell'Ufficio italiano dei cambi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, concernente la costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi;

Visto il decreto ministeriale del 25 febbraio 1946, che approva lo statuto dell'Ufficio predetto, e la successiva modificazione;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio in data 21 aprile 1977 che approva le modifiche all'art. 4 dello statuto;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 dello statuto dell'Ufficio italiano dei cambi è modificato come segue:

« Il patrimonio dell'Ufficio è costituito dal fondo di dotazione di L. 500 miliardi conferito dalla Banca d'Italia, nonché dalle riserve formatesi secondo quanto disposto con il successivo art. 16 e dagli accantonamenti destinati a copertura di determinati rischi ».

Roma, addì 23 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7081)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1977.
Variazione alla tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza C.E.E., in base al prezzo richiesto dal fornitore, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *B*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di stato;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *B*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, per le sottoindicate marche di prodotti esteri di provenienza C.E.E., è variato come segue:

TRINCIATI
(Tabella *B*)

Trinciati per sigarette:

Old Holborn (25 buste da gr. 40) da L. 30.000 a L. 32.500 il chilogrammo convenzionale.

Trinciati per pipa:

Dunhill London Mixture (20 scatole da gr. 50) da L. 82.500 a L. 97.500 il chilogrammo convenzionale;

Dunhill Standard Mixture (20 scatole da gr. 50) da L. 77.500 a L. 92.500 il chilogrammo convenzionale;

The Balkan Sobranie n. 759 Mixture (20 scatole da gr. 50) da L. 67.500 a L. 80.000 il chilogrammo convenzionale;

The Balkan Sobranie Flake Ready Rubbed (20 scatole da gr. 50) da L. 60.000 a L. 70.000 il chilogrammo convenzionale;

The Balkan Sobranie Smoking Mixture (20 scatole da gr. 50) da L. 60.000 a L. 70.000 il chilogrammo convenzionale;

Escudo Navy De Luxe (20 scatole da gr. 50) da L. 60.000 a L. 65.000 il chilogrammo convenzionale;

Sullivan Special Mixture (20 scatole da gr. 50) da L. 57.500 a L. 60.000 il chilogrammo convenzionale;

Four Square (Green Mixture) (20 scatole da gr. 50) da L. 47.500 a L. 60.000 il chilogrammo convenzionale;

Capstan Navy Cut (20 scatole da gr. 50) da lire 52.500 a L. 50.000 il chilogrammo convenzionale;

Gallaher's Rich Dark Honeydew (20 scatole da gr. 50) da L. 47.500 a L. 50.000 il chilogrammo convenzionale;

Condor (Long Cut) (20 scatole da gr. 50) da lire 40.000 a L. 45.000 il chilogrammo convenzionale;

Mac Baren's Mixture (20 buste da gr. 50) da lire 30.000 a L. 37.500 il chilogrammo convenzionale;

Mac Baren's Golden Blend (20 buste da gr. 50) da L. 30.000 a L. 37.500 il chilogrammo convenzionale;

Sweet Dublin Irish Wiskey (20 buste da gr. 50) da L. 28.500 a L. 30.000 il chilogrammo convenzionale.

SIGARETTI
(Tabella *D*)

Hamlet (Mild) da L. 88.000 a L. 100.000 il chilogrammo convenzionale;

John Cotton Filter Tipped da L. 14.000 a L. 20.000 il chilogrammo convenzionale.

SIGARETTE
(Tabella *E*)

Sobranie Elegance in colour (Filter) da L. 70.000 a L. 75.000 il chilogrammo convenzionale;

Sullivan « Private Stock » Filter da L. 57.500 a lire 60.000 il chilogrammo convenzionale;

Sobranie of London da L. 35.000 a L. 47.500 il chilogrammo convenzionale;

Silk Cut K.S. Filter da L. 32.500 a L. 35.000 il chilogrammo convenzionale.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1977

p. *Il Ministro*: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1977
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 382

(7082)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 28/1977. Prezzi dello zucchero

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento n. 3330/74 del Consiglio dei Ministri C.E.E. del 19 dicembre 1974 e le successive integrazioni, riguardanti in particolare l'art. 38 di tale regolamento;

Visto il regolamento n. 1113/77 del Consiglio dei Ministri C.E.E. del 17 maggio 1977, con il quale sono stati stabiliti i prezzi nel settore bieticolo-saccarifero per la campagna 1977-78;

Visto il regolamento n. 1111/77 del Consiglio dei Ministri C.E.E. del 17 maggio 1977, relativo alle disposizioni comuni per l'isoglucosio ed in particolare l'art 9 di tale regolamento;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 e successivi, concernenti l'istituzione della Cassa conguaglio zucchero nonché le contribuzioni e le erogazioni di sua competenza, per il graduale inserimento dell'economia saccarifera italiana in quella comunitaria;

Visti il provvedimento C.I.P. n. 20/1976 del 1° luglio 1976, nonché i provvedimenti numeri 7/1977 e 8/1977 del 16 febbraio 1977;

Ritenuto necessario adeguare i prezzi dello zucchero in relazione alle decisioni adottate in sede comunitaria per la regolamentazione della campagna bieticolo-saccarifera 1977-78;

Ritenuto necessario adeguare l'ammontare del sovrapprezzo in relazione alle previste esigenze della Cassa conguaglio zucchero;

Ritenuto necessario, ai fini dell'unificazione e perequazione dei prezzi, per lo zucchero in giacenza alle ore zero del 1° luglio 1977, disporre il versamento alla Cassa conguaglio zucchero, di contribuzioni calcolate tenendo conto delle differenze dei nuovi prezzi nazionali rispetto a quelli precedentemente in vigore, fatto salvo l'importo dell'aumento dei prezzi alla produzione stabiliti in sede comunitaria per la campagna 1977-78 ed esentando le scorte operative delle industrie utilizzatrici e lo zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame;

Considerata l'opportunità di rinviare eventuali, ulteriori decisioni in relazione alla delibera del C.I.P.E. in data 4 febbraio 1977;

Considerata l'opportunità di affidare alla Cassa conguaglio zucchero i compiti di cui all'art. 18 del regolamento 3330/74, nonché quelli di cui all'art. 9 del regolamento 1111/77;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Ritenuto opportuno differire la procedura istruttoria all'atto della ratifica del presente provvedimento da parte del C.I.P., onde evitare che anticipate notizie sull'aumento dei prezzi dello zucchero determinino turbative di mercato;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948. n. 98;

Delibera:

1. — Con decorrenza dal 1° luglio 1977, i prezzi massimi dello zucchero di produzione nazionale e di provenienza estera, per il consumo alimentare diretto e per qualunque altra diversa destinazione, comprensivi del sovrapprezzo di cui al successivo punto 4), della imposta di fabbricazione, dell'I.V.A., nonché della quota trasporto, risultano come appresso su tutto il territorio nazionale, esclusi i contingenti di zucchero che fruiscono di un regime speciale in alcune zone.

A) *Per le vendite dal dettagliante*:

I) Zucchero semolato in sacchi carta da kg 50, tara per merce L. 580 al kg; per le vendite a sacchi interi da 50 e/o 100 kg netti in confezioni originali il prezzo di L. 580 si applica al peso di kg 100,705 per q.le di prodotto netto.

II) Zucchero semolato in astucci o pacchi da 1, da ½ e da 2 kg:

per confezioni tara per merce . . . L. 600 a kg
per confezioni a peso netto . . . . L. 615 a kg

I suddetti prezzi al consumo valgono per i centri in cui esistono depositi di grossisti; per gli altri centri è consentita una maggiorazione di L. 5 a kg.

B) *Per le vendite dal grossista o importatore*:

I) Zucchero semolato in sacchi carta da kg 50:

per confezione tara per merce . . . L. 562,74 a kg
per confezione a peso netto . . . . L. 566,04 a kg

II) Zucchero semolato in astucci o pacchi di 1, da ½ e da 2 kg:

per confezione tara per merce . . . L. 581,74 a kg
per confezione a peso netto . . . . L. 597,40 a kg

I prezzi si riferiscono a prodotto reso su mezzo di trasporto al magazzino del destinatario; per consegne in centri in cui non esistono depositi di grossisti è consentita una maggiorazione di L. 5 a kg.

Qualora, a scelta del venditore, il prodotto sia reso alle condizioni di cui alla seguente lettera C), settimo e ottavo comma, i prezzi massimi di cui sopra sono ridotti di L. 1,50 al kg.

Per lo zucchero confezionato in sacchi da kg 50 e/o da kg 100 di juta o cotone è confermata la maggiorazione di L. 1 a kg.

I prezzi di cui ai punti A) e B) di cui sopra sono comprensivi dei compensi per la distribuzione.

C) *Per le vendite dal produttore*:

I) Zucchero semolato in sacchi carta da kg 50, tara per merce L. 541,8731 a kg; a peso netto L. 545,7511 a kg netto.

II) Zucchero semolato in astucci o pacchi da 1, da ½ e da 2 kg tara per merce L. 558,0925 a kg; a peso netto L. 574,5225 a kg netto.

E' confermata la maggiorazione di L. 1 a kg per lo zucchero confezionato in sacchi da kg 50 e/o kg 100 di juta o cotone; è altresì confermata la maggiorazione di L. 1 a kg per le confezioni da ½ e da 1 kg consegnate in cartoni o fardelli da 10 kg, nonché per le confezioni da kg 2 consegnate in cartoni o fardelli da kg 20.

Per le confezioni in astucci o pacchi a peso lordo, la tara relativa non può essere superiore, per ogni kg lordo, a gr 40 per gli astucci di cartone e a gr 10 per i pacchi di carta.

I prezzi suddetti si riferiscono a quantitativi minimi di q.li 200 lordi o netti a seconda della confezione; per quantitativi inferiori, con un minimo di q.li 100, i prezzi di cui sopra sono aumentati dell'1,5%.

Tale maggiorazione, da applicarsi ai prezzi dello zucchero, ivi compresi quelli delle varietà e delle confezioni speciali di cui al punto 3, resta invariata anche per eventuali consegne inferiori a q.li 100. La maggiorazione predetta non potrà essere applicata nel caso in cui la spedizione o la consegna di quantitativi inferiori al limite previsto non sia dovuta a cause attribuibili all'acquirente.

La merce si intende resa in porto franco alla stazione ferroviaria di arrivo più vicina al destinatario sempre che la tratta ferroviaria non sia inferiore a 100 km. Per spedizioni a mezzo ferrovia inferiori a q.li 200 lordi o netti, ma superiori o uguali al quantitativo minimo di q.li 100 lordi o netti, sarà a carico del destinatario la differenza tra la spesa di trasporto effettiva e quella determinata applicando alla quantità trasportata in nolo unitario relativo alla spedizione per la stessa percorrenza di un carico da q.li 200.

Per le consegne su mezzi stradali disposti dal cliente sarà riconosciuto uno sconto «per abbuono trasporto» calcolato sulla distanza dal luogo di spedizione alla stazione ferroviaria più vicina al luogo di destino della merce, in base alla tariffa ordinaria applicata dalle ferrovie dello Stato per i trasporti zucchero e con le seguenti particolari modalità:

a) nessun abbuono sarà concesso se di importo inferiore a L. 500 complessive o se la consegna avviene nel raggio di 10 km.

b) per le distanze superiori a km 120, lo sconto per abbuono trasporto sarà calcolato con una franchigia del 10% sul chilometraggio, con un massimo di km 100.

2. — I produttori autorizzati a svolgere attività di distribuzione all'ingrosso (vendite da deposito a dettaglianti) e di distribuzione al dettaglio (vendite dirette al consumo) possono praticare i prezzi massimi indicati rispettivamente alle lettere B) e A) del punto 1.

3. — Per le varietà e le confezioni speciali (pilè, granella, quadretti e bustine, ecc.) sono confermati gli stacchi di prezzo attualmente in vigore rispetto alla qualità semolato in sacchi carta da kg 50 lordi.

Per le stesse varietà e confezioni speciali, viene stabilito che, per variare i relativi stacchi di prezzo, i compensi massimi di distribuzione e per adottare la conversione degli attuali prezzi da «tara per merce» a «peso netto», ne dovrà essere data preventiva comunicazione alla segreteria generale del C.I.P.; le modifiche proposte si intenderanno autorizzate se non contestate entro trenta giorni alla ricezione della comunicazione.

4. — Le contribuzioni di cui al punto 4), lettere *a*) e *b*) del provvedimento C.I.P. n. 1195 in data 22 giugno 1968, sono fissate per la campagna 1977-78 nella misura di L. 94 per kg netto.

Per lo zucchero conferito all'organismo d'intervento, non sono dovute le contribuzioni predette. Gli acquirenti di zucchero dall'organismo di intervento sono tenuti invece al versamento alla Cassa conguaglio zucchero delle contribuzioni stesse, qualora lo zucchero sia destinato al mercato interno.

5. — Per le vendite destinate ad usi diversi dal consumo alimentare diretto, sono così fissati gli stacchi di prezzo, al netto di I.V.A., rispetto alle qualità semolato in sacchi carta da kg 50, tara per merce, per le seguenti varietà speciali:

L. 6,18 a kg in meno per lo zucchero cristallino;

L. 10 a kg in più per lo zucchero extra fine.

6. — Tutti coloro che alle ore zero del 1° luglio 1977 detengono sul territorio nazionale zucchero di qualsiasi qualità e tipo, per quantità superiori a 10 q.li, debbono dichiarare le relative quantità alla Cassa conguaglio zucchero - Roma, via dei Maroniti, 40, entro il 15 luglio 1977.

Le dichiarazioni, da effettuarsi con lettera raccomandata, debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome o ragione sociale, indirizzo o sede legale e natura dell'attività del dichiarante (in particolare se trattasi di grossista, importatore o dettagliante);

titolo in base al quale le giacenze o i prodotti viaggianti sono tenuti (in proprietà, in deposito conto terzi, ecc.);

luogo ove il prodotto è immagazzinato e, per quello viaggiante, la località di destino;

i singoli quantitativi, a seconda che si tratti di zucchero bianco, di zucchero greggio e di sciroppi di zuccheri, distinti per prodotto nazionale e prodotto di provenienza estera.

Coloro i quali hanno l'obbligo di tenere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, il registro di carico e scarico, debbono presentare la dichiarazione corredata da copia del relativo foglio alla data del 30 giugno 1977 del predetto registro, vistata dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio.

Coloro che detengono prodotti, ancora gravati di imposta, sotto il controllo dell'ufficio tecnico imposte di fabbricazione, sono invece tenuti a presentare il certificato del competente U.T.I.F. con i quantitativi esistenti alla predetta data delle ore zero del 1° luglio 1977.

Per i prodotti viaggianti ancora gravati di imposta, la ditta deve esibire un attestato dell'U.T.I.F. che ha il controllo dello stabilimento o deposito destinatario della merce, con gli estremi della bolletta a cauzione C/21 e gli estremi del registro di carico e scarico.

Per i prodotti viaggianti liberi, oltre al nome del vettore, la dichiarazione deve essere corredata con copia della bolletta di accompagnamento emessa ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

I detentori di zucchero che non rientrano nei casi precedenti debbono corredare la dichiarazione con un verbale di inventario delle giacenze vistata da pubblico ufficiale.

7. — *a*) Sui quantitativi di zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppo di zucchero, di produzione nazionale o di importazione, che hanno già assolto il sovrapprezzo nella misura di L. 83 al kg netto e comunque giacenti sul territorio nazionale alle ore zero del 1° luglio 1977 e da chiunque detenuti a qualsiasi titolo, è dovuta una contribuzione di L. 11 a kg netto pari allo scarto tra il sovrapprezzo già corrisposto e quello in vigore a partire dal 1° luglio 1977.

Per lo zucchero presso le aziende utilizzatrici, la contribuzione è dovuta nella misura di L. 5,50 a kg netto;

b) i grossisti, gli importatori ed i dettaglianti tenuti a presentare la dichiarazione di cui al precedente punto 6) devono altresì corrispondere, in aggiunta a quella di cui alla precedente lettera *a*), le seguenti ulteriori contribuzioni:

grossisti e importatori . . . . L. 20 a kg netto;

dettaglianti . . . . L. 13 a kg netto.

Per lo zucchero greggio e gli sciroppi di zucchero, i predetti importi sono dovuti sulla quantità di zucchero estrattibile calcolata secondo le norme comunitarie relative alla gestione spese di magazzinaggio.

8. — Le contribuzioni di cui al punto precedente dovranno essere versate secondo le modalità che saranno stabilite dalla Cassa conguaglio zucchero, entro il 15 del mese successivo a quello di vendita e, comunque, non oltre il 30 settembre 1977.

Per lo zucchero presso le imprese utilizzatrici e non esente, ai sensi del successivo punto, il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 1977.

Per i versamenti effettuati successivamente ai suddetti termini, sono dovuti gli interessi fissati dalla Cassa conguaglio zucchero per i ritardati pagamenti.

Il mancato versamento, entro quindici giorni da detti termini, darà luogo all'applicazione della riscossione coatta di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.

9. — Sono esenti dal pagamento della contribuzione di cui al punto 7, lettera *a*), le quantità di zucchero costituenti le scorte operative delle aziende utilizzatrici, purché detenuti nei magazzini delle stesse aziende, pari ai due dodicesimi del consumo di zucchero dell'anno 1976, come da dichiarazioni effettuate alla Cassa conguaglio zucchero ai sensi del punto 6 del provvedimento C.I.P. n. 7/1977.

In alternativa, le aziende utilizzatrici possono optare per l'esenzione di un quantitativo di zucchero pari ai consumi dei mesi di luglio e agosto 1976, senza, tuttavia, che la quantità così da esentare superi il 50% dei consumi complessivi relativi all'anno 1976.

A tal fine, le aziende interessate debbono integrare la dichiarazione di cui al punto 6 del presente provvedimento, con l'indicazione delle giacenze al 30 giugno 1976 e gli acquisti dei mesi di luglio e agosto 1976, nonché delle giacenze esistenti al 31 agosto 1976.

Gli acquisti dovranno essere documentati, a pena di decadenza dal beneficio, con copia delle fatture di acquisto.

Sono altresì esenti dal pagamento delle contribuzioni di cui al punto 7 i quantitativi di zucchero facenti parte dei contingenti che fruiscono di un regime speciale in talune zone.

Sono pure esenti i quantitativi che si trovano sotto il regime doganale della temporanea importazione, salvo che non vengano successivamente nazionalizzati.

In questo caso dovranno essere corrisposte le contribuzioni di cui al punto 7 entro il 15 del mese successivo a quello dell'avvenuta nazionalizzazione.

E' anche esente lo zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame.

10. — La Cassa conguaglio zucchero, oltre a quanto previsto dal provvedimento C.I.P. n. 1195 e successivi, provvederà ai compiti derivanti dall'applicazione:

a) dell'art. 9 del regolamento (CEE) 1111/77, citato nelle premesse, relativo alle disposizioni comuni per l'isoglucosio;

b) dell'art. 18 del regolamento (CEE) 3330/74, citato nelle premesse, concernente l'obbligo per le industrie saccarifiche della scorta minima. A tal fine, la Cassa conguaglio zucchero prenderà in considerazione esclusivamente i prodotti schiavi di imposta.

11. — Per lo zucchero utilizzato per ottenere prodotti trasformati, la Cassa conguaglio zucchero procederà al rimborso alle aziende utilizzatrici dell'importo di lire 5,50 kg netto, secondo le modalità che saranno successivamente stabilite.

Per lo zucchero contenuto nei prodotti trasformati d'importazione, l'entità del sovrapprezzo è fissata in lire 88,50 a kg netto.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(7212)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dei caratteri tipici e degli indirizzi di miglioramento della razza ovina Barbaresca siciliana

Con decreto ministeriale 30 maggio 1977 sono stati approvati i caratteri tipici e gli indirizzi di miglioramento della razza ovina Barbaresca siciliana.

(6736)

Autorizzazione al consorzio di bonifica secondo circondario Polesine S. Giorgio, in Ferrara, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1977, registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 183, il consorzio di bonifica secondo circondario Polesine S. Giorgio, in Ferrara, è stato autorizzato ad acquistare un immobile al prezzo complessivo di L. 40.500.000 da destinare a sede degli uffici.

(6920)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Nu Green LB dell'impresa Ravit

Con decreto ministeriale 13 giugno 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Nu Green LB concessa all'impresa Ravit con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6947)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Gesarol 5 dell'impresa Montedison S.p.a., in Milano.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Gesarol 5 concessa all'impresa Montedison S.p.a., di Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6948)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124

Corso dei cambi del 28 giugno 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	884,80	884,80	884,75	884,80	—	884,80	884,75	884,80	884,80	884,80
Dollaro canadese	832,75	832,75	833 —	832,75	—	832,75	832,35	832,75	832,75	832,75
Franco svizzero	356,29	356,29	356,40	356,29	—	356,28	352,36	356,29	356,29	356,30
Corona danese	146,16	146,16	146,10	146,16	—	146,15	146,16	146,16	146,16	146,15
Corona norvegese	166 —	166 —	166 —	166 —	—	166,10	166 —	166 —	166 —	166 —
Corona svedese	200 —	200 —	200 —	200 —	—	200,05	200 —	200 —	200 —	200 —
Fiorino olandese	354,30	354,30	354,30	354,30	—	354,30	354,33	354,30	354,30	354,30
Franco belga	24,449	24,449	24,45	24,449	—	24,44	24,4350	24,449	24,449	24,45
Franco francese	179,37	179,37	179,33	179,37	—	179,35	179,37	179,37	179,37	179,35
Lira sterlina	1522,15	1522,15	1522,25	1522,15	—	1522,15	1522,05	1522,15	1522,15	1522,15
Marco germanico	375,85	375,85	376,10	375,85	—	375,85	375,9050	375,85	375,85	375,85
Scellino austriaco	52,941	52,941	52,97	52,941	—	52,94	52,9250	52,941	52,941	52,95
Escudo portoghese	22,95	22,95	22,90	22,95	—	22,95	22,88	22,95	22,95	22,95
Peseta spagnola	12,71	12,71	12,7250	12,71	—	12,70	12,7080	12,71	12,71	12,70
Yen giapponese	3,271	3,271	3,2725	3,271	—	3,27	3,27	3,271	3,271	3,27

Media dei titoli del 28 giugno 1977

Titolo	
Rendita 5 % 1935	81,200
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,325
» 5 % (Ricostruzione)	98,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,050
» 5 % (Città di Trieste)	92,675
» 5 % (Beni esteri)	92,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,175
» 5,50 % » » 1968-83	77,575
» 5,50 % » » 1969-84	74,900
» 6 % » » 1970-85	78,175
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,550
» 9 % » » 1975-90	82,775
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,100
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	93,225
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,300
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,350
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,650
» poliennali 7 % 1978	94,450
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,350
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,700
» » 9 % 1980	87,825
» » 10 % 1981	88,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 giugno 1977

Valuta	
Dollaro USA	884,775
Dollaro canadese	832,65
Franco svizzero	356,305
Corona danese	146,16
Corona norvegese	166 —
Corona svedese	200 —
Fiorino olandese	354,315
Franco belga	24,442
Franco francese	179,37
Lira sterlina	1522,10
Marco germanico	375,877
Scellino austriaco	52,933
Escudo portoghese	22,915
Peseta spagnola	12,709
Yen giapponese	3,27

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli e per esami, a trentaquattro posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e le successive modificazioni, nonché il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentaquattro posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Al concorso possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età:

1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;

2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;

3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;

4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche con almeno cinque anni di servizio;

5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;

6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni;

7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;

8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande, in competente bollo, di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ripartizione affari generali e personale - Piazza Colonna - Roma, entro il termine di decadenza di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro pubblico ufficiale tra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e per coloro che si trovino all'estero, dalla competente autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Nella domanda tutti i candidati debbono dichiarare la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'appartenenza ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso.

I candidati appartenenti alle categorie di cui ai numeri 6), 7) e 8) dell'art. 1 debbono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

4) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

Art. 4.

Alla domanda deve essere allegato:

1) un *curriculum* recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata;

2) certificato rilasciato dalla competente università attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonché, per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), la copia autentica dello stato matricolare e ove prescritte, copia autentica delle note di qualifica relative al quinquennio 1972-76;

3) tutti i titoli utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 10 del presente bando

Art. 5.

I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.

Art. 6.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 7) e 8), del presente bando.

La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ripartizione affari generali e personale - Piazza Colonna - Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 1 del presente decreto debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza:

1) un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'ufficio cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, completo degli accertamenti sierologici ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 6), 7), 8), dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di cui all'art. 7, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal compentente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonché la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico (solo per la categoria di cui al n. 6) dell'art. 1 del presente decreto);

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'anno di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato penale del casellario giudiziario;

7) copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7;

9) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante che il candidato ha rivestito o riveste la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbia esercitato tali funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 7) dell'art. 1 del presente decreto);

10) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante che il candidato abbia fatto parte, in qualità di componente elettivo, delle giunte provinciali amministrative e che abbia esercitato le relative funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 8) dell'art. 1 del presente decreto).

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) ed 8) ed al n. 1) dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo

Art. 9.

La commissione esaminatrice verrà nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.

Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione verrà integrata ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.

La commissione sarà assistita, per l'ufficio di segreteria da un impiegato della carriera direttiva di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 10.

La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art. 4.

Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto un minimo di venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 11.

Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo;

3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

4) diritto amministrativo (prova pratica).

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

La prova orale, verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.

Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.

Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di quaranta cinquantesimi.

La valutazione complessiva è costituita dalla somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto della prova orale Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orali la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 12.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'aula magna dell'istituto Antonianum, viale Manzoni, 1, nei giorni 24, 25, 26 e 27 ottobre 1977 con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi per sostenere dette prove, muniti di valido documento di identità personale, nel luogo, nei giorni e nell'ora sopra indicati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1977

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1977
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 352

(7122)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di tecnico dei fari in prova nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Vista la notificazione in data 3 maggio 1974, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1974, n. 122, con la quale si rende nota la disponibilità nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo di undici posti spettanti ai militari di truppa e graduati dell'Arma dei carabinieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 33 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, ai fini del passaggio all'impiego civile di cui all'art. 352 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che a seguito di detta notificazione nessuna domanda è pervenuta da parte degli interessati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso dodici posti nella qualifica iniziale del ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo;

Accertato che nel predetto ruolo risulta la relativa disponibilità dei posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di tecnico dei fari in prova nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

La prova pratica consisterà nella lettura ed interpretazione di alcuni schemi tecnici elementari tratti dalle istruzioni di impiego delle apparecchiature in uso presso il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

La prova suddetta avrà luogo presso l'ufficio tecnico dei fari di La Spezia (arsenale militare marittimo - ingresso Porta Marola) il giorno 10 ottobre 1977 alle ore 8.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego (cfr. successivo art. 3);

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di licenza elementare;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Idoneità fisica

Gli aspiranti al concorso saranno invitati dall'amministrazione a sottoporsi a visita medica presso gli organi sanitari della Marina militare. Gli accertamenti tenderanno a comprovare il possesso della sana e robusta costituzione fisica e l'immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio. In particolare dovranno comprovare che l'aspirante possieda costituzione fisica tale da poter:

affrontare forti sbalzi di temperatura nonché esposizione alle intemperie ed al clima marino;

condurre da solo imbarcazioni a remi;

salire scale interne ed esterne delle torri dei fari, delle lanterne, dei fanali e delle boe luminose, scale che appartengono in genere, al tipo a chiocciola o al tipo verticale a parete;

eseguire lavori gravosi come trasporto di bombole di gas, fusti di combustibile, ecc., anche per strade impervie o scale di cui sopra;

vivere per lungo tempo in fari isolati;

avere vista buona, pur non richiedendosi che la visione binoculare sia uguale ad uno.

Coloro che saranno giudicati «non idonei» al particolare servizio dei fari non saranno ammessi a sostenere la prova pratica.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 5.

Titoli valutabili

I concorrenti che siano in possesso di uno o più dei sottoelencati titoli, dovranno presentare unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, la documentazione, in carta legale, che ne comprovi il possesso, per la valutazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

certificati di:

radioamatore, radioriparatore, riparatore TV;
radiotelegrafista;
tecnico elettronico;
ecogoniometrista;
elettromeccanico,

rilasciati dalle scuole CEMM della Marina militare o da altre scuole statali o riconosciute dallo Stato o dagli enti regionali;

patente di padrone marittimo;

certificati di:

elettricista;
motorista navale;
meccanico;
meccanico armaiolo;
silurista;
torpediniere;
segnalatore;
semaforista,

rilasciati dalle scuole CEMM della Marina militare o da altre scuole statali o riconosciute dallo Stato o dagli enti regionali;

certificato di capo barca o di marinaio autorizzato dalla capitaneria di porto;

patente di guida ad uso privato categoria *B* o superiore;

servizio militare nel Corpo equipaggi militari marittimi o della finanza ramo mare;

servizio marinaresco (nocchiere) o motorista.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Votazione per superare la prova d'esame - Valutazione dei titoli - Votazione complessiva di merito

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nella prova pratica.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione dei sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica, i condidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto la prova pratica prevista dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) originale del titolo di studio o una copia autentica ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del titolo stesso;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (32 anni), sono tenuti a presentare altresì i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 11.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a tecnico dei fari in prova nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1977
Registro n. 28 *Difesa, foglio n.* 41

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . residente in (prov. di . .) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di tecnico dei fari in prova nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo indetto con decreto ministeriale 4 marzo 1977.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto alla elevazione del limite di età, in quanto . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (prov. di .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . con specializzazione . . rilasciato da nell'anno scolastico .,

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal al . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (6).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo .

Data, .

Firma (7)

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è *attualmente in servizio militare presso* . . .,

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . .,

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) Tale dichiarazione deve essere fatta soltanto dal candidato che sia in possesso di uno o più dei titoli, di cui all'art. 5 del bando.

(7) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(7032)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di nove tenenti medici di polizia in servizio permanente

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 giugno 1962, n. 885, istitutiva del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 7 febbraio 1968, n. 75, sul riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, n. 1286, recante norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che nell'organico degli ufficiali medici di polizia risultano vacanti nove posti, che occorre coprire mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 885;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la nomina di nove tenenti medici di polizia in servizio permanente.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore ad anni 32. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio professionale;

d) buona condotta;

e) incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali, dovranno essere presentate alla prefettura nella cui provincia l'interessato risiede entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il suddetto termine.

Il candidato dovrà indicare nella domanda:

cognome, nome, data e luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il distretto militare di appartenenza;

i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

indirizzo;

stato civile con le generalità complete, se coniugato, della consorte;

l'eventuale possesso di titoli di preferenza nella nomina;

di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, nella forma stabilita dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 152. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, o, se militare, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno, altresì, presentare alle prefetture entro il termine di cui al precedente art. 2, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata, rilasciata in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il concorrente, qualora non sia in possesso del diploma originale di laurea, potrà produrre un certificato sostitutivo, in carta da bollo, rilasciato dalla competente università, attestante il superamento dell'esame di laurea;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia autentica, rilasciata in conformità alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il concorrente, qualora non sia in possesso del diploma originale di abilitazione, dovrà produrre un certificato della competente università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione.

E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive modifiche;

c) eventuali titoli che sono valutabili a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, n. 1286, e cioè: votazioni complessive riportate in sede di esame di laurea e di abilitazione professionale, incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche, specializzazioni, libere docenze, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionali, pubblicazioni, vincite o idoneità in precedenti concorsi sanitari presso enti pubblici.

Tutti i documenti devono essere rilasciati dalle competenti autorità amministrative e prodotti su carta da bollo.

Per le pubblicazioni che i candidati intendono esibire debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633; non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritti o manoscritti di lavori.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà accertato mediante visita medico-collegiale da eseguirsi da una commissione nominata dal Ministero dell'interno.

Art. 5.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato dal Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso è costituita a norma dell'art. 4 della legge 26 giugno 1962, n. 885.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima e successiva valutazione dei singoli titoli di ciascun candidato, attribuirà il punteggio spettante per i titoli.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) patologia speciale medica;
2) patologia speciale chirurgica;
3) semeiotica e clinica medica;
4) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;
5) igiene con applicazione alle collettività militari;
6) elementi di medicina legale e di antropologia criminale.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1) e 2) e quella orale su tutto il programma.

I temi saranno stabiliti dalla commissione. I candidati svolgeranno ciascun tema, in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'ausilio di libri o manoscritti.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 27 *e* 28 *ottobre* 1977, *alle ore* 8, *in Roma, presso l'Accademia del Corpo, via Pier della Francesca n.* 3.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva verrà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voto saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 9.

Per l'ammissione e per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

Art. 10.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove di esame dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. Divisione ufficiali, entro il 15° giorno dalla data della prova orale i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.

Art. 11.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali, entro trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;
5) certificato dal quale risulti la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione a presentarlo.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

Art. 12.

Gli idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, che abbiano comprovato, a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, sono nominati tenenti medici di polizia in servizio permanente.

L'anzianità assoluta nel grado è fissata dal decreto di nomina a tenente medico; l'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1977

Il Ministro: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1977
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 179

(6843)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe; registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il dott. Mastrocola Claudio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Prestinaci Gregorio, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale che si terrà a Roma il giorno 16 maggio 1977 in sostituzione del dott. Mastrocola Claudio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 136

(6924)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe; registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Butturini Ugo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per precedenti impegni didattici-accademici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Visioli Odoardo, direttore dell'istituto malattie apparato cardio-vascolare dell'Università di Parma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia che si terrà a Roma il giorno 2 maggio 1977 in sostituzione del prof. Butturini Ugo rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 135

(6925)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe; registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che l'Università di Napoli ha comunicato il decesso del prof. Califano Luigi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Sena Luigi Massimino, direttore dell'istituto di patologia generale dell'Università di Torino, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale che si terrà a Roma il giorno 16 maggio 1977 in sostituzione del prof. Califano Luigi, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 137

(6923)

Sorteggio dei nominativi che debbono integrare gli elenchi dei primari e dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità ospedaliera e dei concorsi per l'assunzione di personale sanitario presso gli enti ospedalieri.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, il Ministero della sanità rende noto che il giorno 4 luglio 1977, alle ore 12 si svolgeranno presso il medesimo Ministero, le operazioni di sorteggio dei nominativi che debbono integrare gli elenchi dei primari e dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami d'idoneità ospedaliera e dei concorsi per l'assunzione di personale sanitario presso gli enti ospedalieri.

(7271)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a venti posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19, parte seconda, del 1° luglio 1976, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Alessandria 26 settembre 1975, n. 24219/5, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a venti posti di sostituto, bandito con ordinanza 16 aprile 1975, n. 16459/5.

(7035)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a duecentotrentasette posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19, parte seconda, del 1° luglio 1976, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino 29 gennaio 1976, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a duecentotrentasette posti di sostituto, bandito con ordinanza 4 marzo 1975, numero 1.

(7036)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a settantuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cuneo.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19, parte seconda, del 1° luglio 1976, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cuneo 3 dicembre 1975, n. 2822/2, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a settantuno posti di sostituto, bandito con ordinanza 6 giugno 1975, n. 2659/2.

(7037)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ottantuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vercelli.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19, parte seconda, del 1° luglio 1976, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vercelli 5 febbraio 1976, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ottantuno posti di sostituto, bandito con ordinanza 24 marzo 1975, n. 1.

(7038)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 27 maggio 1977, concernente il concorso speciale, per esami, a centootto posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo delle carriere esecutive del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 14 giugno 1977, alla pag. 20, all'art. 1, dove è scritto: « *trentasei* posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica *delle dogane e imposte indirette*: », deve leggersi: « *trentasette* posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica *delle imposte dirette*: ».

(6882)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo.

Con decreto del medico provinciale di Palermo 10 giugno 1977, n. 12763, sono stati riaperti fino al 31 agosto 1977 i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1976 nei comuni di Bompietro, Gangi e Termini Imerese.

(6892)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di S. Benedetto del Tronto.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 241 in data 3 giugno 1976, con il quale veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di S. Benedetto del Tronto;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 5 del 10 agosto 1972, prorogata con legge 29 dicembre 1972 e modificata con legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Acciarri Costantino . . . . punti 180,739
2. Giorgi Lorenzo . . . » 153,538

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 15 giugno 1977

Il veterinario provinciale: SIDOTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 433 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di S. Benedetto del Tronto;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione del vincitore tenuto conto della graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale n. 5 del 10 agosto 1972, e successive proroghe e modifiche;

Decreta:

Il dott. Costantino Acciarri è dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale capo vacante del comune di S. Benedetto del Tronto.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 15 giugno 1977

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(6891)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 331/1 del 30 marzo 1976 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Ferrara alla data del 30 novembre 1975;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le segnalazioni in merito fatte dall'assessore regionale alla sanità, e le proposte del locale ordine professionale dei veterinari e dei comuni interessati;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

di costituire la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara alla data del 30 novembre 1975, così come di seguito indicati:

Presidente:

Schiappoli dott. Giorgio, della sezione decentrata del comitato di controllo di Ferrara.

Componenti:

Mantovani prof. Adriano, direttore dell'istituto di malattie infettive profilassi e polizia veterinaria, Università di Bologna, via San Giacomo, 9/2;

Gentile prof. Giuseppe, direttore dell'istituto clinica medica veterinaria, Bologna, via Filopanti, 5;

Filippini dott. Ivo, veterinario in servizio presso la regione Emilia-Romagna, Bologna, viale Silvani, 6;

Bigoni dott. Gaetano, veterinario condotto, residente in Baura (Ferrara);

Segretario:

Feverati dott. Alfonso, funzionario dell'ufficio del medico provinciale di Ferrara.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo a Bologna presso la facoltà di medicina veterinaria.

Ferrara, addì 22 giugno 1977

Il veterinario provinciale: FRANCHINI

(7151)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(7059)

OSPEDALE DI AGNONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di primario e un posto di assistente anestesista;
un posto di primario e un posto di assistente di radiologia;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di direttore di farmacia;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Agnone (Isernia).

(7060)

OSPEDALE «S. MARIA» DI MONTAGNANA

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montagnana (Padova).

(7056)

OSPEDALE CIVILE DI VITTORIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario anestesista;
un posto di assistente di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(7057)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso ad un posto di aiuto geriatra addetto alla seconda divisione per lungodegenti e convalescenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto geriatra addetto alla seconda divisione per lungodegenti e convalescenti (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(7058)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «V. MONALDI» DI NAPOLI

Concorso ad un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi - dell'ente in Napoli.

(7061)

OSPEDALE « P. LUCCHESI » DI PIETRASANTA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pietrasanta (Lucca).

(7137)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(7138)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI ORBETELLO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto).

(7136)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE II » DI ATESSA

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(7140)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771780)